



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Gianluca Braghò	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Primo Referendario (relatore)
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Andrea Luberti	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Referendario

nella camera di consiglio del 19 gennaio 2016

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Vista la deliberazione n. 1/pareri/2004 del 3 novembre 2004 con la quale la Sezione ha stabilito i criteri sul procedimento e sulla formulazione dei pareri previsti dall'articolo 7, comma 8, della legge n. 131/2003;

Vista la nota prot. n. 55712 del 26 novembre 2015, acquisita da questa Sezione in pari data con il prot. n. 12945, con la quale il Presidente della Provincia di Mantova ha chiesto un parere in materia di contabilità pubblica;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio per deliberare sulla richiamata richiesta di parere;

Udito il relatore, Laura De Rentiis;

OGGETTO DEL PARERE

Con la nota indicata in epigrafe il Presidente della Provincia di Mantova, richiamato l'art. 9, commi 3, 5, 6 e 7 della legge 11 agosto 2014, n. 114, che contiene la riforma degli onorari dell'Avvocatura dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici, formula alla Sezione un'articolata richiesta di parere proponendo i seguenti quesiti:

1. se la previsione del comma 3, ultimo periodo ("La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione") debba intendersi nel senso che l'amministrazione sia tenuta a trattenere una parte delle somme recuperate nei confronti delle controparti soccombenti riversandola nel proprio bilancio, o sia da riferirsi esclusivamente all'eventuale eccedenza rispetto ai "limiti di cui al comma 7". In sostanza, si chiede se la norma implichi in via generale un'entrata per l'amministrazione a valere sulle somme recuperate a titolo di spese di lite (con conseguente decurtazione di tale tipologia di compensi legali nella misura da individuare in sede regolamentare), oppure trovi applicazione soltanto nel caso di superamento del limite trattamento economico complessivo dell'avvocato interno.
2. in relazione al disposto del comma 6, se lo "stanziamento relativo all'anno 2013" rappresenta il tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo sentenza favorevole), restando l'amministrazione libera di prevedere uno stanziamento inferiore al corrispondente importo già stanziato nel 2013 in relazione alle proprie capacità finanziarie, posto che in tali casi la relativa provvista grava sulle risorse dell'Ente. Inoltre, se il limite costituito dall'ammontare dello stanziamento di bilancio condiziona il diritto di percepire i compensi per cause vinte a spese compensate nella sua fase genetica, oppure se i compensi maturati ma non erogati in quanto eccedenti detti limiti siano esigibili negli anni successivi o siano da considerare definitivamente perduti.
3. il significato da attribuire al "trattamento economico complessivo" di cui al comma 7 dell'art. 9 e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente e quale anno vada preso a riferimento.

PREMESSA

Il primo punto da esaminare concerne la verifica in ordine alla circostanza se la richiesta proveniente dalla Provincia di Mantova rientri nell'ambito delle funzioni attribuite alle Sezioni regionali della Corte dei conti dall'art. 7 comma ottavo, della legge 6 giugno 2003, n. 131, norma in forza della quale Regioni, Province e Comuni possono chiedere a dette Sezioni pareri in materia di contabilità pubblica, nonché ulteriori forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.

In proposito, questa Sezione ha precisato, in più occasioni, che la funzione di cui al comma ottavo dell'art. 7 della legge n. 131/2003 si connota come facoltà conferita agli amministratori di Regioni, Comuni e Province di avvalersi di un organo neutrale e professionalmente qualificato per acquisire elementi necessari ad assicurare la legalità della loro attività amministrativa.

I pareri e le altre forme di collaborazione si inseriscono nei procedimenti amministrativi degli enti territoriali consentendo, nelle tematiche in relazione alle quali la collaborazione viene esercitata, scelte adeguate e ponderate nello svolgimento dei poteri che appartengono agli amministratori pubblici, restando peraltro esclusa qualsiasi forma di cogestione o coamministrazione con l'organo di controllo esterno (per tutte: parere sez. Lombardia, 11 febbraio 2009, n. 36).

Infatti, deve essere messo in luce che il parere della Sezione attiene a profili di carattere generale anche se, ovviamente, la richiesta proveniente dall'ente pubblico è motivata, generalmente, dalla necessità di assumere specifiche decisioni in relazione ad una particolare situazione. L'esame e l'analisi svolta nel parere è limitata ad individuare l'interpretazione di disposizioni di legge e di principi generali dell'ordinamento in relazione alla materia prospettata dal richiedente, spettando, ovviamente, a quest'ultimo la decisione in ordine alle modalità applicative in relazione alla situazione che ha originato la domanda.

AMMISSIBILITA' SOGGETTIVA

Riguardo all'individuazione dell'organo legittimato ad inoltrare le richieste di parere dell'ente provinciale, si osserva che il presidente della provincia è l'organo istituzionalmente legittimato a richiedere il parere in quanto riveste il ruolo di rappresentante dell'ente ai sensi dell'art. 50 T.U.E.L.

Pertanto, la richiesta di parere è ammissibile soggettivamente poiché proviene dall'organo legittimato a proporla.

AMMISSIBILITA' OGGETTIVA

Con riferimento alla verifica del profilo oggettivo, occorre rilevare che la disposizione, contenuta nel comma 8, dell'art. 7 della legge 131/03, deve essere raccordata con il precedente comma 7, norma che attribuisce alla Corte dei conti la funzione di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, il perseguimento degli obiettivi posti da leggi statali e regionali di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Lo svolgimento delle funzioni è qualificato dallo stesso legislatore come una forma di controllo collaborativo.

Il raccordo tra le due disposizioni opera nel senso che il co. 8 prevede forme di collaborazione ulteriore rispetto a quelle del precedente comma rese esplicite, in particolare, con l'attribuzione agli enti della facoltà di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica.

Appare conseguentemente chiaro che le Sezioni regionali della Corte dei conti non svolgono una funzione consultiva a carattere generale in favore degli enti locali ma che, anzi,

le attribuzioni consultive si connotano sulle funzioni sostanziali di controllo collaborativo ad esse conferite dalla legislazione positiva.

Al riguardo, le Sezioni riunite della Corte dei conti, intervenendo con una pronuncia in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 17, co. 31 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno delineato una nozione unitaria della nozione di contabilità pubblica incentrata sul "*sistema di principi e di norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici*", da intendersi in senso dinamico anche in relazione alle materie che incidono sulla gestione del bilancio e sui suoi equilibri (Delibera n. 54, in data 17 novembre 2010).

Il limite della funzione consultiva, come sopra delineato, esclude qualsiasi possibilità di intervento della Corte dei conti nella concreta attività gestionale ed amministrativa che ricade nella esclusiva competenza dell'autorità che la svolge; nonché esclude, altresì, che la funzione consultiva possa interferire in concreto con competenze di altri organi giurisdizionali.

Dalle sopraesposte considerazioni consegue che la nozione di contabilità pubblica va conformandosi all'evolversi dell'ordinamento, seguendo anche i nuovi principi di organizzazione dell'amministrazione, con effetti differenziati, per quanto riguarda le funzioni della Corte dei conti, secondo l'ambito di attività.

Con specifico riferimento alla richiesta oggetto della presente pronuncia la Sezione osserva che la stessa, oltre a risolversi in un profilo giuridico di portata generale ed astratta, rientri nel perimetro della nozione di contabilità pubblica, atteso che concerne l'interpretazione di norma che ha diretta incidenza sulle spese dell'Ente richiedente.

La richiesta di parere in esame risponde ai requisiti indicati sopra e pertanto, è da ritenere ammissibile e può essere esaminata nel merito.

MERITO

Prima di procedere all'esame dei singoli quesiti formulati dall'ente istante, si richiama integralmente la deliberazione di questa Sezione (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015) con cui è stato delineato un quadro generale della riforma degli onorari delle avvocature degli enti pubblici, contenuta nell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare questa Sezione ha ricordato che "*in una logica di contenimento di alcuni speciali emolumenti economici accessori (compensi agli avvocati dipendenti; diritti di rogito ai segretari comunali; c.d. incentivi alla progettazione per il personale tecnico), costituenti un'eccezione alla definizione contrattuale dei compensi spettanti ai dipendenti pubblici (ed al conseguente principio di onnicomprensività retributiva), il legislatore ha previsto, in primo luogo, al comma 1, che i compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli avvocati dipendenti (ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato), siano computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (trattamento retributivo del primo presidente della Corte di cassazione, come ridefinito*

dall'art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89)".

Il successivo comma 3 dispone che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate siano ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche (esclusi gli avvocati ed i procuratori dello Stato, per i quali vige una disciplina specifica) *"nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione"*.

Il richiamato comma 5, poi, prevede che *"i regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme di cui al primo periodo del comma 3 e al primo periodo del comma 4 in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale"*.

Il comma 6 aggiunge che *"in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. Nei giudizi di cui all'articolo 152 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013"*.

Infine, il comma 7, ancora nell'ottica di contenimento e razionalizzazione di tale tipologia di compensi accessori (in aderenza allo spirito che permea l'intero decreto-legge n. 90 del 2014, cfr., per esempio, artt. 10, 11 e 13), prescrive che i compensi professionali previsti dal comma 3 e dal primo periodo del comma 6 (spettanti agli avvocati interni degli enti locali) debbano essere corrisposti *"in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo"*.

In proposito, questa Sezione ha già chiarito che *"<<nell'ipotesi di compenso professionale a seguito di sentenza favorevole all'amministrazione (oggetto di disciplina nei commi 3 e 5 dell'art. 9 del decreto-legge n. 90 del 2014), il regolamento adottato dall'ente locale (in attesa di eventuale differente disciplina da parte della contrattazione collettiva nazionale), nel determinare i compensi spettanti agli avvocati interni, deve preventivamente decurtare, dalle*

somme recuperate dalle controparti a titolo di spese giudiziali, l'onere necessario al pagamento dell'IRAP, al fine di provvedere, al momento della concreta liquidazione dei compensi ai dipendenti avvocati, al versamento all'erario di quest'ultima (che, come noto, incombe sull'ente datore di lavoro). La norma permette, infatti, all'amministrazione di determinare, oltre che le modalità, la "misura" del compenso spettante al dipendente avvocato, a fronte di un contenzioso risolto a favore dell'ente e con pagamento delle spese a carico della controparte. Tale facoltà è resa evidente, in maniera simmetrica, nell'ultimo periodo del medesimo comma 3, in base al quale "la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione". Pertanto, a fronte della riscossione di una predeterminata somma (per es., euro mille) a titolo di condanna alle spese a carico della controparte, l'ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne solo una quota a carico dei dipendenti avvocati (per es., euro seicento), riservandone la restante (nell'esempio fatto, euro quattrocento) al pagamento dell'IRAP al momento della concreta liquidazione del compenso o, comunque, a beneficio del bilancio dell'amministrazione>> (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015).

Primo quesito: se la previsione contenuta nell'art. 9, comma 3, ultimo periodo del D.L. n. 90/14, deve intendersi nel senso che l'amministrazione è tenuta a trattenere una parte delle somme recuperate nei confronti delle controparti soccombenti riversandola nel proprio bilancio, o è da riferirsi esclusivamente all'eventuale eccedenza rispetto ai "limiti di cui al comma 7"? In altri termini, l'ente locale chiede se <<la norma implichi in via generale un'entrata per l'amministrazione a valere sulle somme recuperate a titolo di spese di lite (con conseguente decurtazione di tale tipologia di compensi legali nella misura da individuare in sede regolamentare), oppure trovi applicazione soltanto nel caso di superamento del limite trattamento economico complessivo dell'avvocato interno>>?

Come già anticipato, anche se con riferimento alle somme destinate al pagamento dell'IRAP, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che l'ultimo periodo del comma 3 in discorso (ovvero, "la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'amministrazione") va inteso nel senso che l'ente locale può stabilire, con il regolamento previsto dalla norma di finanza pubblica, di destinarne in favore dei dipendenti avvocati solo una quota della somma riscossa dalla controparte che è stata condannata al pagamento delle spese di lite. Infatti, l'art. 3 cit. consente all'amministrazione locale di determinare, oltre che le modalità, la "misura" del compenso spettante al dipendente avvocato (Lombardia/469/2015/PAR del 18 dicembre 2015).

Secondo quesito: se la previsione (lo "stanziamento relativo all'anno 2013") contenuta nell'art. 9, comma 6, del D.L. n. 90/14 <<rappresenta il tetto massimo di spesa per i compensi professionali nel caso di cause vinte a spese compensate (e di transazione dopo sentenza favorevole), restando l'amministrazione libera di prevedere uno stanziamento inferiore al corrispondente importo già stanziato nel

2013 in relazione alle proprie capacità finanziarie, posto che in tali casi la relativa provvista grava sulle risorse dell'Ente. Inoltre, se il limite costituito dall'ammontare dello stanziamento di bilancio condiziona il diritto di percepire i compensi per cause vinte a spese compensate nella sua fase genetica, oppure se i compensi maturati ma non erogati in quanto eccedenti detti limiti siano esigibili negli anni successivi o siano da considerare definitivamente perduti>>?

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, in sede consultiva, sono già intervenute sul tema dell'individuazione del "tetto" applicabile ai compensi professionali degli avvocati degli enti pubblici. In particolare, la Magistratura contabile (Sez. reg. contr. Piemonte, parere n. 164/2015/SRCPIE/PAR del 20 novembre 2015 che richiama il parere n. 49/PAR/2014 reso dalla Sez. reg. contr. Puglia) ha messo in evidenza, innanzitutto, che *"la norma lascia alla contrattazione integrativa la competenza a determinare i criteri di riparto dei compensi, fermi restando tre tetti:*

- *il primo è quello retributivo individuale generale, per cui ai sensi dell'art. 23-ter del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base alla norma estensiva dell'art. 1, commi 471 ss, della legge 147/2013, anche gli enti locali dovranno dare applicazione al DPCM 23 marzo 2012 (secondo le circolari esplicative 8/2012 e 3/2014 del Dipartimento della funzione pubblica) che ha definito il livello remunerativo massimo onnicomprensivo annuo di "chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo intercorrenti con (...) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni (...)" (art. 1, comma 471, l. 147/2013), in quello del primo presidente della Corte di cassazione, che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, è stato fissato in € 240.000,00 a decorrere dal 1° maggio 2014. Negli emolumenti percepiti vanno calcolati tutti i compensi professionali percepiti in funzione delle sentenze favorevoli, senza distinzione tra sentenze con vittoria o compensazione di spese;*

- *il secondo è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio);*

- *il terzo è quello finanziario collettivo (assente nelle sentenze favorevoli con vittoria di spese) previsto in caso di sentenza favorevole con compensazione delle spese o con transazione, in quanto l'ente non può stanziare somme superiori allo stanziamento corrispondente previsto nell'anno 2013. In tal caso i criteri di assegnazione del compenso seguono le norme regolamentari o contrattuali vigenti.*

In secondo luogo, la normativa de qua non ha innovato rispetto a quanto previsto dalla normativa statale e dalla contrattazione collettiva in tema di trattamento economico

accessorio, per cui per i principi di trasparenza ed onnicomprensività del trattamento economico, le risorse destinate agli avvocati interni dell'ente continuano a transitare necessariamente dal fondo per il finanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato ai sensi degli artt. 26, comma 1, lett. e) e 37 del CCNL 23 dicembre 1999 (norma quest'ultima che congiuntamente a quella dell'art. 27 del CCNL 14 settembre 2000 appare superata dalle nuove previsioni legislative) o dal fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL 1 aprile 1999 per il personale non dirigente.

Peraltro, la disposizione de qua è in linea con quanto previsto fino al 31 dicembre 2014 (non più prorogato) dall'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010, in merito al blocco della contrattazione integrativa, blocco nel quale rientravano questi compensi, essendone esclusi, in virtù della deliberazione n. 56/CONTR/11 del 2 novembre 2011 delle Sezioni riunite, solo quelli "derivanti da condanna della controparte alle spese di giudizio".

Inoltre, deve precisarsi che la norma ha posto riferimento allo stanziamento e non all'impegno, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante il "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", paragrafo 5.2, lettera a) (spese di personale), ultimo alinea.

Nel principio contabile si evidenzia che quella verso gli avvocati dipendenti è "un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento, con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa", per cui "l'ente deve limitarsi ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli incentivi, stanziando nell'esercizio le relative spese che, in assenza di impegno, incrementano il risultato di amministrazione, che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese legali".

Pertanto, lo stanziamento con finalità di accantonamento deve corrispondere effettivamente ai giudizi in corso e al grado di probabilità dell'esito della vertenza. Analogo accantonamento l'ente dovrebbe effettuare in caso di probabilità di soccombenza (allegato n. 4.2 par. 5.2 lett h).

Detti principi, dettagliati nella vigenza del bilancio armonizzato, erano già presenti tra i principi contabili approvati il 12 marzo 2008 dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali e condensati nel P.C. 3 par. 65, secondo il quale "l'ente identifica e valuta eventuali passività potenziali al fine di predisporre adeguati accantonamenti che permettano la copertura dei futuri debiti o di dare adeguata informazione".

Da ultimo, il richiamato parere afferma che "il limite si applica ai compensi derivanti da sentenze depositate dopo l'entrata in vigore del decreto, come prevede il comma 8, 1° periodo, dell'art. 9 del DL 90/2014, per cui, di converso, lo stanziamento può eccedere il limite normativo per una quota pari ai compensi, non ancora corrisposti agli interessati, per sentenze depositate anteriormente a quella data".

Questa interpretazione è stata avallata anche dalla sezione regionale di controllo della Liguria (parere n. 85 del 22 dicembre 2015) che ha precisato che <<Per esigenze di contenimento della spesa pubblica, il Parlamento, pur concedendo agli enti locali un margine di autonomia nella eventuale corresponsione degli onorari ai propri legali interni, ha previsto un limite massimo, rappresentato dalle somme iscritte nel fondo delle risorse decentrate, che non possono superare quelle stanziare nell'esercizio 2013. E' opportuno, peraltro, tenere presente come, secondo l'attuale formulazione dell'art. 92 c.p.c. (da ultimo modificato dall'art. 13, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162), la compensazione delle spese, nei processi civili e amministrativi, possa essere disposta, oltre al caso infrequente di soccombenza reciproca, solo nelle ipotesi di "assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti". Si tratta, quindi, di situazioni che comportano la profusione di una prestazione intellettuale di elevatissima qualità, dovuta all'oggettiva complessità della fattispecie dedotta in giudizio, la quale di per sé giustifica una maggiore esigenza di incentivazione e di riconoscimento economico>>.

Alla luce del quadro normativo ed ermeneutico sin qui richiamato, con specifico riferimento al quesito formulato dall'ente provinciale istante, appare evidente che il concetto di "tetto" opera come limite massimo per la potestà regolamentare dell'ente; pertanto resta salva la facoltà di prevedere uno stanziamento inferiore in relazione alle capacità finanziarie dell'ente medesimo.

Terzo quesito: qual'è <<il significato da attribuire al "trattamento economico complessivo" di cui al comma 7 dell'art. 9 e, in particolare, se ai fini della corretta determinazione di tale limite debbano essere considerati o meno i compensi professionali percepiti dal singolo avvocato dipendente e quale anno vada preso a riferimento>>?

Come già detto in relazione al punto che precedere, il tetto è quello retributivo individuale specifico, per cui i compensi professionali percepiti dall'avvocato interno nell'anno non possono eccedere il suo trattamento economico complessivo, da percepirsi nello stesso anno (per il calcolo del quale è possibile fare riferimento per analogia alla norma dell'art. 9, comma 1, del DL 31 maggio 2010, n. 78, che comprende anche il trattamento accessorio).

Si aggiunga che, con specifico riferimento al concetto di "trattamento economico complessivo", occorre rimandare all'art. 45 del DLgs 165/2001. Come ha ricordato la Sezione regionale di Controllo per la Puglia (parere n. 33/14), con l'espressione in parola si "intende il trattamento fondamentale (stipendio tabellare, tredicesima, indennità integrativa speciale ove prevista, retribuzione individuale di anzianità, ove spettante, indennità di comparto) e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile (escluso quello derivante da altri incentivi per la progettazione) dello stesso anno in cui la prestazione è resa. Non rileva, cioè, la fase del pagamento (c.d. criterio di cassa), ma quella della maturazione del diritto

all'emolumento che avviene con l'esecuzione della prestazione (nello stesso senso Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 427/2001/PAR del 30 giugno 2011).

Il limite, essendo rapportato ad un'annualità, è apposto non solo alla misura dell'incentivo del singolo incarico, ma anche alla sommatoria degli incentivi relativi agli incarichi eseguiti, anche parzialmente, nel corso dell'anno".

P.Q.M.

Nelle considerazioni esposte è il parere della Sezione.

Il Relatore
(dott.ssa Laura De Rentiis)

Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

Depositata in Segreteria
Il 16/02/2016
Il Direttore della Segreteria
(Dott.ssa Daniela Parisini)